

Linguaggi e ideologie del  
Rinascimento monarchico aragonese  
(1442-1503)

Forme della legittimazione e sistemi di governo

a cura di

Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono



FedOA – Federico II University Press

Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503) : forme della legittimazione e sistemi di governo a cura di Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono. – Napoli : FedOAPress, 2018. – (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 3) 294 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

DOI: 10.6093/978-88-6887-026-3

ISSN: 2532-9898

ISBN: 978-88-6887-026-3

Volume pubblicato nell'ambito delle attività scientifiche del  
Centro Europeo di studi su umanesimo e rinascimento aragonese - CESURA



© 2018 FedOAPress - Federico II University Press  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>  
Published in Italy  
Prima edizione: dicembre 2017  
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza  
Creative Commons Attribution 4.0 International

## Guido Cappelli

«*Nec tecum possum vivere nec sine te*».  
*Breve storia del pensiero politico aragonese*

Tu quidem victoriam nobis significas et adversariorum prope innumerabilium mortes. Ego sane non tantum ex victoria gavisus sum, quantum internitione ista commotus. Gladium enim non ad perniciem civium sed ad conservationem stringere consuevimus [...] nec gloriam nobis crudelitate acquirendam, sed humanitate et clementia [...]. Postremo si id nescis, ita accipe: malle nos nunquam vincere quam victoria fede et crudeliter adipisci<sup>1</sup>.

Erano parole ufficiali, quelle scritte da Antonio Panormita a nome di Ferrante d'Aragona, nel 1459, durante la guerra di successione. La causa era la strage di contadini perpetrata da un generale regio di alto prestigio come Alfonso d'Avalos. La condanna è (almeno sul piano retorico-ideologico) solenne, netta, senza appello: al prezzo della sconfitta stessa: «malle nos nunquam vincere».

Sono parole importanti, non tanto o non solo per l'immagine idealizzata che rimandano di un sovrano preoccupato per i "diritti umani" e la guerra giusta. Al contrario, nella circostanza, il generale aragonese aveva agito secondo una sua logica, militare e di polizia, tutt'altro che irrazionale, e infatti non solo non fu effettivamente punito, ma conti-

<sup>1</sup> «Tu ci annunci la vittoria e la morte di un numero enorme di avversari. Ma io, in verità, non godo tanto della vittoria, quanto mi sento colpito da questo massacro. Siamo soliti, infatti, impugnare la spada non per il pericolo dei cittadini, ma per la loro difesa [...] né dobbiamo ottenere la gloria con la crudeltà, ma con l'*humanitas* e la *clementia* [...]. Insomma, se non lo sai, ascolta: noi preferiamo non vincere mai piuttosto che ottenere la vittoria in modo indegno e crudele»: Ferrante d'Aragona ad Alfonso d'Avalos, 10 giugno 1459 (Paris, Bibliothèque Nationale, Fond Italien 1588, f. 244); il testo fu inviato in copia alla cancelleria sforzesca a Milano: cfr. *Dispacci sforzeschi da Napoli*, II, 4 luglio 1458-30 dicembre 1459, ed. F. Senatore, Salerno 2004.

nuò a servire onorevolmente sotto la Corona<sup>2</sup>. La lettera è in realtà una testimonianza viva e stridente del rapporto problematico, di relativa discrasia tra gli orizzonti e il linguaggio politico, da una parte, e la realtà operativa, dall'altra. Realtà che, nel caso specifico, si dimostrò molto più cruenta e prosaica di quanto lasciassero intravedere i toni umanistici con tanta perizia dispiegati da Antonio Beccadelli, il Panormita. È un fatto che il discorso teorico non sempre e non del tutto coincide con la storia evenemenziale, e men che meno con l'azione quotidiana di governo. Si delinea, in altri termini, un campo di tensione, ben noto agli storici delle idee, tra realtà e dottrina, tra quello che vorremmo/dovremmo fare, e quello che riusciamo effettivamente a fare – “realtà effettuale”, appunto, utilmente abordabile, ma mai completamente risolvibile, con gli strumenti della storia concettuale<sup>3</sup>.

Questa è, a mio giudizio, la più promettente prospettiva della ricerca a quest'altezza temporale del percorso critico e storiografico sull'esperienza aragonese – nella convinzione che ad ogni generazione di storici appartiene, come un dovere deontologico, il compito di ripensare la storia e parlare al proprio tempo.

Per intendere il quadro concettuale nella sua pienezza è necessario dunque tenere ben presente lo sfondo storico/fattuale, e viceversa: certe scelte, certe strategie politiche si spiegano solo a partire dall'ideologia retrostante che le sostiene e le ispira. Ma, specularmente, non sempre la teoria o l'ideologia riescono a riflettersi compiutamente nella *gubernatio* della cosa pubblica.

Un luogo in cui le due dimensioni – per comodità: teoria e prassi – s'incrociano e interagiscono anche drammaticamente è l'idea di tirannide: cruciale, perché concretizza il *mal* governo, l'altra faccia del *bonum commune*. Ebbene, è un fatto che la tirannide *ex defectu tituli* caratterizza, in un modo o nell'altro, *pressoché tutte* le realtà proto-statali dell'Italia quattrocentesca: *principes* nuovi, a vario titolo e in diverso grado, e che, per logica conseguenza, si trovano nella necessità di legittimarsi *ex parte exercitii* – con l'azione di governo<sup>4</sup>. L'Italia del declino dei comuni e della crisi della legittimità tradizionale – l'Impero, la Chiesa – è uno

<sup>2</sup> Cfr. F. Storti, *L'esercito napoletano nel Quattrocento*, Salerno 2007, p. 136 n. 43.

<sup>3</sup> Su questo punto, si vedano almeno le documentate riflessioni di S. Chignola, *Storia dei concetti e storiografia del discorso politico*, «Filosofia politica», 10 (1997), pp. 99-122.

<sup>4</sup> Sul concetto di tirannide in età umanistica, mi permetto di rimandare a G. Cappelli, *La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el humanismo político*, in *Tiranía: Aproximaciones a una figura del poder*, cur. G. Cappelli, A. Gómez Ramos, Madrid 2008, pp. 97-120 (nel complesso, il volume analizza le metamorfosi del concetto sul lungo periodo, fino alle ultime diramazioni biopolitiche).

straordinario laboratorio di sperimentazione politica: nel caso del Regno aragonese, un certo deficit di legittimità interna, acuito dalla lunga conquista militare, e la debolezza di fondamenti legali solidi e certi, favorivano un ripensamento degli equilibri di potere e delle basi del consenso<sup>5</sup>.

Ma se la tensione tra *facta* e pensiero non è eliminabile, è possibile tuttavia rilevare zone di convergenza, “critica” ma intensa, tra intellettuali – soprattutto, ma non esclusivamente, la nuova avanguardia umanistica – e potere politico: una sinergia che nell’Italia aragonese si diede nelle forme più nitide ed efficaci. Anche se tante volte prive di conseguenze immediate sul piano pratico, le parole dell’umanesimo politico non erano in vano, anzi erano forse le uniche, a quel tempo, capaci di persuadere e penetrare nelle menti, orientare l’azione, aprire gli orizzonti. Lo facevano sulle ali di una dottrina innovativa e coerente, che propugnava un nuovo ordine sociale, appoggiato su nuove *élites* plebee o proto-borghesi, basato sul consenso e la coesione comunitaria (*amor*), e garantito, per un verso, dalle alte qualità del governante (le *virtutes*); e per l’altro, da un *popolo* vigile, attento e attivo<sup>6</sup>.

L’orizzonte complessivo era, in buona sostanza, quello di un «generale riassetto istituzionale del regno»<sup>7</sup>, con l’obiettivo immediato, e direi la condizione previa necessaria, di ridimensionare le prerogative politiche dell’aristocrazia, e con una strategia a largo raggio tendente a ridurre *ad unum* i corpi sociali, che si vedevano perequati e livellati in un unico *corpus*, assumendo tutti la condizione di *subiecti* – secondo quanto teorizza il *De obedientia* di Giovanni Pontano<sup>8</sup>. Nel IV libro di questo trattato – concluso già nel 1470 e, ricordiamo, tra i massimi testi etico-politici di maggior impegno teorico dell’intero Quattrocento italiano –, l’umanista umbro-napoletano elabora una sorta di nozione di cittadinanza nazionale, secondo una concezione livellatrice che intende

<sup>5</sup> Per la situazione italiana, basti qui R. Fubini, *Italia quattrocentesca: Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, 1994; per Napoli – tra l’estesissima e qualificata bibliografia – G. D’Agostino, *Il Mezzogiorno aragonese*, in *Storia di Napoli*, IV, 1, Napoli 1980, pp. 233-313; E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, «Mediterranean Historical Review», 26 (2011), pp. 31-50; F. Titone, *Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building*, «Viator», 44 (2013), pp. 217-249; F. Storti, «*El buen marinero*»: *Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli*, Roma 2014.

<sup>6</sup> Una dottrina che ho cercato di ricostruire, a livello aragonese (ma largamente estrapolabile a un orizzonte italiano), in *‘Maiestas’. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese*, Roma 2016.

<sup>7</sup> Storti, «*El buen marinero*» cit., p. 79.

<sup>8</sup> Su cui vedi ora *‘Maiestas’* cit., pp. 98-161.

equiparare e unificare l'intero corpo politico nella nozione di *subiectus*, e al tempo stesso fissare le condizioni per le quali è accettabile una certa preminenza dell'aristocrazia:

Subiectorum duo sunt genera: quorum unum qui simpliciter dicuntur subiecti; illorum alterum qui regum liberalitate ac virtutis gratia tum agros possident tum oppida urbesque sui iuris habent, pro quibus annua pendere tributa debeant et ad militiam cogantur. Quorum et numero sunt quos hodie tum barones dicimus tum comites aut duces<sup>9</sup>.

Sono queste le posizioni ideologiche che ispireranno la politica aragonesa nei confronti dell'aristocrazia, ivi compresa quella repressiva. In fondo, si trattava di prendere alla lettera e rendere politicamente operativo il celebre *incipit* del *Digesto*: «Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam»: una pulsione alla piena sovranità, che prevede il ridimensionamento della nobiltà, il consolidamento della Corona come fonte normativa principale e *super partes*, nonché una netta separazione di Stato e Chiesa, secondo un'impostazione laica riflessa nitidamente nella massima pontaniana del *De obedientia*: «causam Dei non agimus» – su Dio, non abbiamo niente da dire!

L'obiettivo, più o meno dichiarato in modo esplicito, era di ricondurre alla Corona, cioè ai rappresentanti pubblici, tutte le leve decisionali, sia a livello istituzionale che nella sfera economica, facendo perno su una nascente classe di “borghesia” urbana delle professioni, della cultura e della burocrazia – l'abbiamo chiamata *élite* plebea o “protoborghese” – che si identificasse con la dinastia non in quanto famiglia, ma nella sua funzione-rappresentazione di incarnazione di un'entità astratta, dall'ormai nitida fisionomia statuale.

Un caso emblematico di adattamento della dottrina alla realtà si dà appunto nel *De obedientia*, in forma di risposta alle rivolte baronali che avevano dato luogo alla guerra di successione del 1459-65, all'indomani delle quali Pontano elaborava il trattato. Dopo aver esplicitamente ricordato il terribile *Bellum Neapolitanum* scatenato dal pretendente alla Corona Giovanni d'Angiò (1459-1465), egli evoca la sorte che, a suo giudizio, andrebbe riservata al barone che osasse ribellarsi:

<sup>9</sup>*De obedientia*, Napoli, per Mattiam Moravum, 1490, IV, *de subiectorum obedientia*, [66v-67r]: «I sudditi si suddividono in due generi: quello di coloro che *sic et simpliciter* si dicono soggetti, l'altro di coloro che, per la liberalità dei re e per le proprie virtù, o possiedono terre o hanno rocche e città indipendenti: in cambio [di questi privilegi] essi sono tenuti a pagare un tributo annuo e a prestare servizio militare. Nel novero di costoro vi sono quelli che oggi chiamiamo baroni o conti o duchi».

Sed in omni perfidiae atque inobedientiae genere plurimum barones peccant, dum aut cum regis fortuna communicare sua nolunt aut ampliandorum finium gratia novis student rebus, sua parum sorte contenti. Ac de hac fidei atque obedientiae parte satis hic dictum sit; *plura apud iurisconsultos qui suas de iis tulere sententias*<sup>10</sup>.

*Plura apud iurisconsultos*: il riconoscimento pontaniano dell'apporto giuspubblicistico alla dottrina politica umanistica non potrebbe essere più netto, e trova infatti effettivo riscontro nei testi. La base è nel quarantottesimo libro del *Digesto*, la celebre *Ad legem Iuliam maiestatis*, un passo che con ogni probabilità Ferrante d'Aragona, che aveva avuto per precettore il grande giurista Paride dal Pozzo, conosceva di prima mano<sup>11</sup>, e che sembra potersi applicare esattamente alla situazione evocata nel *De obedientia*:

48.4.1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is [...] quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat [...]. 48.4.3. Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit [...]. 48.4.10. Maiestatis crimine accusari potest, cuius ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est [...]. 48.4.11. Perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> *Ibidem*: «Ma in ogni genere di slealtà e disobbedienza chi più pecca sono i baroni, dato che non vogliono mettere in comune la propria fortuna con quella del re o, scontenti della propria situazione, meditano trame eversive per ampliare i propri territori. E basti ciò su questo aspetto della lealtà e dell'obbedienza. Altre informazioni, presso i giureconsulti, che su questo hanno emesso le loro sentenze».

<sup>11</sup> Cfr. E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in *Scritti*, Spoleto 1999, p. 858 n. 41.

<sup>12</sup> «Il crimine di lesa maestà è quello che si commette contro il popolo romano o la sua sicurezza. Ne è accusato [...] chi manda ambasciatori o lettere ai nemici del popolo romano o dia un segnale o lo faccia con *dolo malo*, per cui i nemici del popolo romano si giovino di tale consiglio contro la repubblica; chi chiami o istighi soldati per generare sedizione o tumulto contro la repubblica [...]. La legge delle dodici tavole prescrive che chi chiama il nemico o consegna un cittadino al nemico, sia castigato con la pena capitale. Ma la *Lex iulia* sulla lesa maestà prescrive che colui che leda la pubblica maestà sia messo sotto accusa, come chi fugge in guerra o lascia una fortezza o abbandona il campo [...]. Può essere accusato di lesa maestà chi con l'opera, il consiglio o il *dolo malo*

Il feudatario ribelle era considerato *tyrannus*. Nel qual caso, spettava al *superior* deporlo, secondo quanto afferma Bartolo da Sassoferrato nel *De tyranno (quaestio IX)*:

Si aliquis dux, marchio, comes vel baro, qui habet iustum titulum probatur tyrannus exercitio, quid debet facere superior? Respondeo: debet eum deponere, quoniam domini qui talia agunt populum detinent in servitute. Sed ad superiorem pertinet populum de servitute eripere [...]. Item ad superiorem spectat tyrannos deponere<sup>13</sup>.

E in effetti, più sotto, chiedendosi *An parendum sit decreto quod iniustum videatur* («se bisogna obbedire a un ordine che appare ingiusto»), Pontano afferma, sulla linea della giuspubblicistica corrente, che «tyrannorum sunt iniusta imperia»<sup>14</sup>, ossia che il comando ingiusto è tirannico e dunque, *ipso facto* e circolarmente, non è legale (di qui che non vada obbedito). Anche altrove Bartolo aveva insistito: «in hoc crimine [rebellionis] cessat privilegium concessum eis qui habent dignitatem cum administratione»<sup>15</sup> – il crimine di ribellione *annulla* cariche e privilegi. In termini pontaniani, questi sono i *subiecti* passibili di pena per alto tradimento (*perduellio*): a tenore del passo citato *supra*: «qui regum liberalitate ac virtutis gratia etc.»<sup>16</sup>.

Nell'ambito del Regno e in epoca di Ferrante<sup>17</sup>, è il giurista napoletano Paride dal Pozzo – con ogni probabilità, come si è detto, precettore del re – che nel *Tractatus de redintegratione feudorum* prescrive la pena per la *desertio officii*, la defezione dal dovere, che comporta il venir meno delle condizioni per la concessione del feudo: «perditur beneficium propter

consigni una città al nemico [...] È reo di *perduellio* chi è animato da sentimenti di ostilità verso la repubblica e verso il principe».

<sup>13</sup> In D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano: Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, p. 202 («Se vi sono prove che un duca, un marchese, un conte o un barone che ha giusto titolo per governare, è un tiranno *ex exercitio*, che cosa deve fare il superiore? Rispondo: lo deve deporre, perché i signori che così si comportano tengono il popolo in schiavitù. Ma al superiore spetta strappare il popolo dalla schiavitù. Parimenti, al superiore spetta deporre i tiranni»); cfr. anche, dello stesso autore, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia*, cur. G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1989, pp. 381-96, a p. 385.

<sup>14</sup> *De obedientia*, cit., [f. 78r].

<sup>15</sup> Nella Glossa *dignitatis* alla *Constitutio "Ad reprimendum"* dell'imperatore Enrico VII, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, Lyon, Hector Penet & Nicolas Petit, 1535, f. 81v, d (*imperator Henricus* procedette persino contro membri di santa Chiesa).

<sup>16</sup> *De obedientia* cit., [f. 66v].

<sup>17</sup> Alcuni suggerimenti in tal senso, in C. Finzi, *Re baroni, popolo: La politica di Giovanni Pontano*, Rimini 2004, pp. 72-74.

desertionem officii» («Il beneficio si perde per defezione dal dovere»)<sup>18</sup>, dal momento che il vassallo che si comporta in tal modo è «perfidus et periurus» e va privato della proprietà del feudo (*titulus XXVIII*). C'è dunque, nella fattispecie considerata dall'impostazione teorica del Pontano come mancanza di *fides* (*perfidus et periurus*), una direttiva legale di confisca ed esautoramento – come nel caso dei feudi tolti a Raimondo Orsini e figli, «propter [...] notoriam rebellionem, adherendo, favendo et adsistendo Joanni duci Loteringie hosti nostro notorio et huius Regni publico invasori», per tornare (*devoluta*) allo Stato: «ad nos et nostram curiam [...] legitime et rationabiliter»<sup>19</sup>. In definitiva, ai *barones* – quando infrangono la *fides*, elemento portante del rapporto fiduciario che lega tutto intero il corpo sociale – è applicabile l'acervo giuridico sulla *rebellio*, da Bartolo a Dal Pozzo: sta nascendo il monopolio statale della violenza e della coercizione.

Fu un'ideologia *monarchica*, nata, cresciuta e possibile solo entro un quadro istituzionale monarchico<sup>20</sup>; ma osò andare al di là, elaborando una teoria delle *virtutes* che legittimano la preminenza politica, *in luogo* o *a fianco* della tradizionale legittimazione di sangue. Abbiamo accennato alla rilevanza della *liberalitas* e della *fides*, ma la *virtus*, nelle sue varie articolazioni di origine ciceroniana (*De inventione* II, 53ss.), funziona come elemento necessario della legittimazione e genera *amor*, coesione sociale, fine ultimo della concezione politica umanistica. La *virtus* è fatta di *virtutes*: le quattro canoniche (*prudentia*, *iustitia*, *fortitudo*, *temperantia*), ma soprattutto altre due, che da queste derivano, e sono le più funzionali alla gestione e all'azione politica: la *clementia* – limitazione all'arbitrio indiscriminato del sovrano – e l'*aequitas* – l'elemento correttore del diritto che rende possibili i margini di discrezionalità politica necessari al *princeps* e alla classe dirigente per agire nella realtà concreta. Il metro della *virtus*, del resto, vale, *anche legalmente*, per tutta la classe dirigente, sia *reges* che *magistratus*: come ribadisce tassativamente Dal Pozzo, «Reges, principes et magistratus non dicuntur reges et potestates ubi non bene administrant»: «se non amministrano bene, non sono magistrature»<sup>21</sup>.

Sono le *virtutes*, e non le forme di governo, i capisaldi della teoria politica umanistica, di cui quella aragonese è probabilmente la versione

<sup>18</sup> Paris de Puteo, *De redintegratione feudorum*, Noribergae, J. D. Tauberi, 1677, cap. XLVIII n. 6.

<sup>19</sup> P. Mansi, *La rotta di Sarno*, «Samnium», 47 (1974), pp. 12-72, alle pp. 55-56.

<sup>20</sup> Scientemente perseguita fin dal primo Aragonese, come dimostra F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico*, Roma 2015.

<sup>21</sup> *De redintegratione feudorum* cit., cap. CCLXXXI n. 7 («Re, principi e magistrati non sono detti re e potestà se non amministrano bene»).

più completa e raffinata, anche se, forse a causa della sua fisionomia, che poco si presta a mitografie repubblicane e *useful past*, ha dovuto attendere a lungo prima di vedersi proiettata sul grande scenario del pensiero etico e politico europeo. Ma lo smascheramento del mito storiografico repubblicano, di un quasi fantomatico umanesimo “civile”, era già in un passo memorabile del *De obedientia*. Durante la dimostrazione della naturalità del governo di uno solo – uno dei punti di forza della sua teoria –, Pontano afferma che anche quando, «per errore o per necessità», una comunità si distacca dalla forma monarchica, in poco tempo, come se si trattasse di un movimento inevitabile appunto perché naturale, essa vi fa ritorno. In verità – aggiunge appoggiandosi su un suggerimento di Cicerone (*De legibus* III, 15-16) – qualunque realtà politica, anche quella apparentemente più “repubblicana”, tende invariabilmente a concentrare il potere nelle mani di *unus princeps*: e in questo *princeps* c’è, tutta intera, la realtà politica delle presunte repubbliche popolari del suo tempo, da Firenze a Venezia, cui senza dubbio sta pensando l’umanista:

Adeo enim res nostrae naturam sequuntur, ut si quando aut vitio aut necessitate aliquam recessum sit ab ea, tamen haud multo post ad illam fiat reditus: nam ut puer horatianum illud didici: «naturam expelles furca tamen usque recurrit» [Hor., *Epist.* I, 10, 24]. Etenim in ipsis civitatibus quae a pluribus reguntur unus fere semper est aut e plebe aut e nobilitate princeps ad quem omnia referantur et cuius consilio agantur pleraque. Nam et Romani, pulsus ob superbiam et libidinem regibus, in asperis atque turbulentis rebus ad creandum dictatorem (id enim praesentissimum remedium visum fuerat) confugiebant. Quid ipsae civitates, cum in pugnam exeunt, nonne unum sibi duces constituunt penes quem sit imperii totius summa?<sup>22</sup>.

Il resto della storia si consumò velocemente, nel giro di qualche lustro. Lo Stato nascente e i suoi teorici navigarono insieme e fallirono insieme. Non è difficile scorgere questo destino comune nella parabola del pensiero aragonese: dall’ottimismo delle prime prove, all’indomani

<sup>22</sup> Ed. cit., IV, c. 63r-v («Le cose umane seguono la natura a tal punto che se talvolta per un difetto o una necessità ci si discosta da essa, non passa molto tempo che vi si fa ritorno; infatti, come recita il detto oraziano che appresi da bambino, «scaccerai la natura col forcone; ma quella ritorna». E in realtà, anche nelle città governate da molti c’è sempre un *princeps*, plebeo o nobile, al quale tutto si riconduce e che decide sulla maggior parte delle questioni. E anche i Romani, scacciati i re a causa della loro superbia e sfrenatezza, nelle situazioni dure e turbolente si risolvevano a creare un dittatore – perché quella era apparsa loro la soluzione più efficace. E che dire delle città in guerra? Non si danno forse un condottiero unico che assomma tutto il potere?»).

della vittoria nella guerra di successione, in un clima di fiduciosa ricostruzione politica e morale, a un progressivo ripiego sempre meno sicuro delle possibilità trasformatrici della politica (e della relativa teoria), con gli accenti ansiosi di Giuniano Maio e quelli amari e disillusi del Galateo. L'opera del Pontano è anche in questo senso emblematica: gli esordi del *De principe*, l'ampia e compiuta riflessione del *De obedientia* negli anni Settanta, trascolorano negli accenti perplessi e disincantati del *De prudentia* e del *De fortuna*, quando ormai, sul volgere del secolo, è svanito lo slancio costruttivo della fase di apogeo dell'esperienza aragonese e della carriera dell'umanista. E non è certo un caso che, con la caduta del Regno aragonese, cessa quasi d'improvviso, per lunghi decenni, ogni speculazione politica di rilievo.

*Un altro mondo fu possibile.* Riscattarlo dal dimenticatoio della storia e riproporlo al nostro tempo può essere, meno paradossalmente di quanto si creda, ancora un servizio utile.